Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1903 | **Roma — Martedì 22 Dicembre** | **Numero 300**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 424 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la necessità di coordinare le molteplici disposizioni che regolano il R. Collegio « Carlo Alberto » in Torino, per gli studenti delle antiche provincie, e di modificare in alcuni punti le disposizioni stesse;

Veduto il progetto di Regolamento a tal fine presentato dal Consiglio direttivo del predetto R. Collegio « Carlo Alberto »;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il Regolamento del R. Collegio « Carlo Alberto » per gli studenti delle antiche provincie in Torino, annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 agosto 1903.

VITTORIO EMANUELE.

NASI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO del R. Collegio « Carlo Alberto » per gli studenti delle antiche provincie.

I.
Consiglio direttivo

Art. 1.

All'amministrazione del collegio « Carlo Alberto » per gli studenti delle provincie provvede un Consiglio direttivo, composto del rettore della R. Università, che ne ha la presidenza, dei presidi delle varie Facoltà e dei direttori della scuola di applicazione per gli ingegneri.

In assenza del rettore, il membro più anziano fa le veci del presidente.

Art. 2.

Il presidente rappresenta il collegio e ne ha la direzione; trasmette in tempo opportuno al Ministero i bilanci preventivo e consuntivo; convoca il Consiglio tutte le volte che lo crede op-

portuno e ne cura le deliberazioni, nei casi d'urgenza dà i provvedimenti che crede necessarii, salvo a riferirne al Consiglio nella prossima adunanza.

Art. 3.

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere, prese a maggioranza di voti, coll'intervento di almeno la metà più uno dei membri che lo compongono e che non siano legittimamente impediti.

In caso di parità, il voto del presidente sarà preponderante.

Art. 4.

Alla dipendenza del presidente stanno il segretario ed il cassiere del collegio.

Al segretario spetta la spedizione degli affari, la tenuta dei registri, l'ordinamento e la conservazione dell'archivio e tutto quanto, nell'amministrazione del Collegio, non riguarda pagamenti, esazioni e contabilità.

Interviene alle sedute del Consiglio, nel quale ha solo voce consultiva, e redige i verbali delle adunanze.

Il cassiere è responsabile del danaro e dei valori del Collegio in sue mani consegnati o da lui esatti.

Deve prestare una cauzione ipotecaria sopra rendita dello Stato o sopra immobili, nella misura che sarà determinata dal Consiglio.

Egli è incaricato di tutto quanto si riferisce alla contabilità, alle esazioni e ai pagamenti, e compie gli altri uffici ai quali può venire designato dal presidente.

II.

Posti di studio

Art. 5.

Il R. collegio «Carlo Alberto» per gli studenti delle Provincie, fondato in Torino da Vittorio Amedeo II, colle R. Costituzioni 20 agosto 1729, e ricostituito dal Re Carlo Alberto col R. brevetto 3 maggio 1842. comprende i posti seguenti:

a) 100 di fondazione regia, applicati a qualunque Facoltà, alla Scuola di farmacia ed alla scuola degli ingegneri, a favore degli studenti provvisti di licenza liceale, salvo tre riserbati annualmente a studenti provvisti della licenza fisico-matematica di istituto tecnico.

I suddetti 100 posti sono aperti a tutti gli studenti di ristretta fortuna, appartenenti per nascita e per origine agli antichi Stati sardi (1).

Gli studenti le cui famiglie abbiano dimora stabile nella città ove ha sede un'Università di studî, non possono, per attendere alle scienze ivi insegnate, fruire del beneficio d'un posto gratuito, fuorchè nel caso che per assoluta deficienza di mezzi non possano intraprendere una carriera universitaria.

b) 22 di fondazione « Ghislieri », destinati: 4 ai nativi della città di Alessandria; 4 ai nativi dell'antico contado alessandrino (2).

2 ai nativi del Comune di Frugarolo;

2 ai nativi della città di Tortona e terre;

2 ai nativi della città di Vigevano;

8 ai nativi di Bosco Marengo, dei quali 4 applicati agli studî secondari (ginnasio, liceo, scuole tecniche ed istituto tecnico), e 4 agli studî universitari.

I rimanenti 14 sono applicati promiscuamente agli studî liceali od istituto tecnico ed agli studî universitari.

c) 8 di fondazione Dionisio, destinati allo studio della giurisprudenza ed a favore degli studenti di ristretta fortuna nativi del circondario dell'Università di Torino, comprendente le provincie di Torino-Cuneo-Alessandria e Novara, non esclusi quelli di Torino.

d) 5 di fondazione Guidetti, destinati ai discendenti dai fratelli e dalle sorelle del fondatore, per gli studî liceali e per quelli universitarî di giurisprudenza, medicina e chirurgia, filosofia e lettere e per quelli di teologia.

e) 4 di fondazione Martini, dei quali uno, fondato coi risparmi della fondazione stessa, a favore di uno studente delle antiche provincie per gli studî delle matematiche pure, e gli altri tre per qualunque corso universitario; due di essi pei discendenti delle nipoti del fondatore, ed uno pei nativi di Chieri e di Cambiano.

A tutti possono concorrere anche i licenziati dall'istituto tecnico.

f) 1 di fondazione Barosso, a favore dei parenti consanguinei del fondatore, o dei nativi di Castelnuovo d'Asti e per gli studî di lettere, di medicina e chirurgia e di giurisprudenza.

g) 3 di fondazione Bricco, a favore dei giovani dell'agnazione o cognazione del fondatore e, in difetto di essi, dei giovani di Ala di Stura, Ceres, Balme, Mezzenile e Mondrone, pei corsi liceali e per quelli universitarî di giurisprudenza e di medicina e chirurgia.

h) 1 di fondazione Bertini a favore dei giovani aventi il domicilio di origine in Barge, e per gli studî di medicina e chirurgia.

i) 8 di fondazione Vandone, a favore: in 1° grado dei nativi di Vigevano; in 2° grado dei nativi della Lomellina; in 3° grado dei nativi delle antiche provincie sarde, e cioè due per ciascuna delle 4 Facoltà di medicina e chirurgia, di filosofia e lettere, di giurisprudenza e di scienze. Ai due della Facoltà di scienze possono concorrere anche i licenziati dagli istituti tecnici.

l) 1 di fondazione Boschis, a favore dei giovani poveri parenti del fondatore e nativi di Susa;

m) 1 di fondazione Riberi, destinato ad un giovane dell'agnazione o cognazione del fondatore, e in difetto ad un nativo di Stroppo o della valle di Macra per gli studî liceali e per quelli universitarî di medicina e chirurgia;

n) 1 di fondazione Salotto, destinato ad un giovane nato in Carignano o da dieci anni ivi domiciliato, per gli studî di medicina e chirurgia.

Art. 6.

I posti di fondazione Regia, Ghislieri, Dionisio e quello fondato coi risparmi della istituzione Martini, sono conferiti a misura che si rendono vacanti, in seguito ad esami di concorso, a tenore della legge 3 agosto 1857, e del presente Regolamento.

Art. 7.

Al conferimento dei posti di fondazione Guidetti, Martini, Barosso, Bricco, Bertini, Boschis, Riberi e Salotto, si provvede mediante concorsi speciali, a tenore delle tavole di fondazione e dei relativi Regolamenti.

Al conferimento dei posti di fondazione Vandone, provvede l'amministrazione di detta fondazione in Vigevano.

Dei quattro posti di fondazione Ghislieri a favore del Comune di Bosco, applicati dalla legge 21 febbraio 1859 al convitto di Alessandria, valgono le prescrizioni del decreto luogotenenziale 21 giugno 1859.

Art. 8.

Per indire il concorso di cui all'articolo 6, ogni anno il presi-

(1) Nel 1859 le Provincie degli Stati sardi, escluse la Savoia e Nizza, erano: Torino, Biella, Ivrea, Pinerolo, Susa, Cuneo, Alba, Mondovì, Saluzzo, Alessandria, Acqui, Voghera, Casale, Tortona, Asti, Vercelli, Novara, Pallanza, Lomellina, Aosta, San Remo, Genova, Albenga, Bobbio, Chiavari, Levanto, Spezia, Novi, Savona e l'isola di Sardegna.

(2) Componevano l'antico contado alessandrino, secondo le istruzioni date dal Generale di Finanze all'intendente di Alessandria in data 8 novembre 1729, e secondo una deliberazione del Magistrato della Riforma 11 dicembre 1841: Bosco, Basaluzzo, Fresenara, Masio, Predosa, Solero, Borgoratto, Frugarolo, Castellazzo, Gromillero, Oviglio con Rebande, Quatordio, Casalcermelli, Castelspina, Montecastello, Pavone, Quargento, Sezzè e Frascaro.

dente sottopone al Consiglio direttivo, entro il mese di maggio, l'elenco dei posti che sono o si renderanno vacanti. Approvato tale elenco, esso è trasmesso al Ministero della Pubblica Istruzione perchè, mediante decreto Reale, stabilisca il giorno in cui, tra il 15 e il 30 ottobre, gli esami dovranno cominciare. Indi si pubblica l'avviso di concorso.

Art. 9.

Nel termine perentorio stabilito dall'avviso di concorso, i concorrenti dovranno far pervenire alla segreteria del collegio le loro domande, nelle quali sarà dichiarata la Facoltà o Scuola a cui ciascuno vorrà adire, e saranno indicati il recapito preciso del concorrente e la sede presso la quale vorrà dare gli esami scritti.

Le firme dei concorrenti, apposte sulle domande d'ammissione al concorso, debbono essere autenticate dal presidente dell'istituto presso il quale fu ottenuta dal candidato la licenza liceale o di istituto tecnico, o si stanno da lui compiendo i corsi secondari.

I nomi dei concorrenti saranno pubblicati.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

I. Fede di nascita legalizzata dal presidente del Tribunale da cui dipende l'ufficio dello stato civile che l'ha rilasciata, se esso non appartiene alla circoscrizione di Torino.

II. Certificato di licenza liceale o di istituto tecnico, ottenuta senza riparazione, ovvero con una media non inferiore a 7[10. I concorrenti ai posti di fondazione Ghislieri per gli studî liceali o d'istituto tecnico, debbono esibire semplicemente la licenza ginnasiale o di scuola tecnica; per adire agli studî universitari essi dovranno ripresentarsi al concorso.

Gli studenti universitari possono essere ammessi al concorso, qualunque sia la media ottenuta nella licenza liceale o di istituto tecnico; essi, però, debbono provare di aver superati, con non meno di 8[10 in ciascuno, tutti gli esami universitari conseguiti dalle Facoltà per gli anni di studio percorsi.

III. Un attestato del sindaco, nel quale siano dichiarati:

a) La professione che il padre ha esercitato od esercita;

b) Il nome, l'età, la qualità, il luogo della nascita, del domicilio attuale e dei domicilî anteriori di ciascun membro della famiglia, ed il luogo di loro stabile dimora. Anche nel caso che i genitori siano defunti, essi debbono essere compresi tra i membri della famiglia colla indicazione dei luoghi di loro nascita e di morte e dei domicilî che ebbero in vita.

c) Il patrimonio di qualunque natura posseduto, sia nel Comune stesso, sia altrove, dai membri della famiglia, e i proventi delle loro professioni.

IV. I certificati, anche se negativi, riguardanti tutti indistintamente i membri della famiglia, rilasciati dalle aziende delle tasse, dalle quali dipendono il luogo di nascita, i domicilii e la dimora di ciascuno dei suddetti membri.

Dai certificati dovrà risultare: pei terreni, l'imposta erariale depurata dai decimi e dagli addizionali; pei fabbricati e per la ricchezza mobile, il reddito netto.

V. La dichiarazione del padre del concorrente, o di chi ne fa le veci, dei redditi speciali in titoli, in crediti, usufrutti, ecc., che gode la famiglia, non che della dote portata dalla madre.

Può tener luogo di tale dichiarazione quella di non possedere, nulla in più di quanto risulta dai documenti di cui ai nn. III e IV di questo articolo.

In entrambi i casi la dichiarazione deve essere estesa su carta da bollo da L. 0,60 e la firma deve essere autenticata dal sindaco del luogo.

VI. La dichiarazione del concorrente, che può essere fatta nella stessa domanda d'ammissione, se gode qualche assegno, indicandone l'ammontare.

Art. 10.

L'esame dei documenti è deferito al Consiglio direttivo, il quale giudica sull'ammessibilità dei concorrenti.

Contro tale giudizio il concorrente può ricorrere al Ministero, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data della lettera o telegramma che gliene dà comunicazione.

Il Consiglio direttivo, quando i documenti presentati non lo appaghino interamente, potrà richiedere atti notori avanti il pretore ed assumere informazioni, anche presso le Autorità pubbliche, per assicurarsi della sincerità delle dichiarazioni.

I nomi di coloro che sono ammessi saranno pubblicati subito dopo il giudizio del Consiglio e, qualche giorno prima che comincino gli esami, sarà spedita a ciascuno dei concorrenti, all'indirizzo di cui al 1° comma dell'articolo precedente, comunicazione della deliberazione che lo riguarda.

Nessuno dei documenti presentati in forza dell'articolo precedente potrà restituirsi ai candidati che ottennero il posto, salvo che non si tratti di documenti di difficile e costosa estrazione, nel qual caso può supplirsi colla copia conforme, fatta a spese del richiedente, alla restituzione dell'originale.

III.

Concorso ai posti vacanti

Art. 11.

Gli esami scritti si terranno nella Università di Torino, sede del collegio, e in un R. liceo o istituto tecnico, determinato dal Consiglio direttivo, di ciascun altro capoluogo delle attuali provincie comprese nel territorio dell'antico Stato Sardo. Tutti gli elaborati però saranno esaminati nella Università di Torino, presso la quale avranno luogo gli esami orali.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice, nominata dal presidente del Consiglio direttivo, sarà composta di soli insegnanti universitari.

Essa dovrà essere costituita di regola con professori ordinari; quando non si possa averne un numero sufficiente, si ricorrerà successivamente agli straordinari, agli incaricati ed ai liberi docenti.

Non potranno però di regola essere chiamati a far parte della Commissione quelli che attendono allo insegnamento secondario pubblico o privato, e dovranno essere in modo assoluto esclusi coloro che avranno preparato agli esami i giovani concorrenti.

Solo il presidente della Commissione sarà scelto fra i membri del Consiglio direttivo, ma non avrà voto.

Il segretario del Collegio fungerà da segretario della Commissione. Oltre del presidente e del segretario, la Commissione sarà composta di nove membri.

La Commissione si dividerà per l'esame delle prove scritte ed orali, in tre Sottocommissioni di tre membri ciascuna; la prima per le prove scritte di italiano e di storia; la seconda per quelle di latino, di greco e di filosofia; la terza per le prove di matematica, di fisica e di storia naturale.

Art. 13.

Ad ogni sede di esami scritti fuori di Torino sarà mandato un commissario delegato dal Consiglio direttivo e scelto di preferenza tra i professori universitari.

Egli dovrà continuamente sorvegliare al buon andamento degli esami, servendosi anche, se lo crede, del personale dell'istituto.

I temi, i quali saranno identici per tutte le sedi, saranno aperti e dettati dal commissario nei giorni e nell'ordine indicati su ciascuna busta.

Art. 14.

Le prove scritte consistono: Per i concorrenti ai posti di fondazione regia, Ghislieri e Dionisio, che aspirino agli studî di giurisprudenza e di filosofia e lettere:

a) In una composizione italiana;

b) In un lavoro di storia;

c) In un tema latino;

d) In una versione dal greco;

e) In un lavoro di filosofia.

Per i concorrenti ai posti di fondazione regia, Ghislieri ed al

posto fondato coi risparmi della fondazione Martini, aspiranti agli studî di medicina e chirurgia, di scienze matematiche fisiche e naturali, di farmacia e di ingegneria:

a) In una composizione italiana;

b) In un lavoro di filosofia per i provenienti dagli studî classici, ed in un lavoro di storia per i provenienti dagli istituti tecnici;

c) Nella soluzione di un quesito di matematica;

d) Nella soluzione di un quesito di fisica;

e) In un lavoro di storia naturale.

Per i concorrenti ai posti di fondazione Ghislieri per gli studî secondari, le prove scritte si fanno, secondo la provenienza, sui programmi della licenza ginnasiale o della scuola tecnica e consistono;

a) In una composizione italiana per entrambe le categorie;

b) In una versione dall'italiano in latino per i licenziati dal ginnasio;

c) Nello svolgimento di un tema di storia per i licenziati della scuola tecnica.

Art. 15.

La preparazione segreta dei temi per gli esami scritti è affidata al presidente del Consiglio direttivo.

Art. 16.

Ogni concorrente scrive sopra una scheda, consegnatagli dal commissario delegato, al quale dovrà presentarsi per le istruzioni un giorno prima che si apra la sessione degli esami, una epigrafe da lui scelta il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita e la Facoltà o Scuola in cui vuole inscriversi.

Questa scheda è quindi da lui chiusa in apposita busta, sulla quale ripete l'epigrafe, e consegnata al commissario che la trasmette tosto, assieme colle altre, al rettore dell'Università di Torino.

Colla stessa epigrafe saranno poi dal concorrente controsegnati di mano in mano i suoi lavori, giusta le modalità previste dall'art. 18.

Art. 17.

Vi è una prova scritta per ciascun giorno. Essa comincia nelle ore antimeridiane, e per lo svolgimento di ciascun tema sono concesse sei ore.

Art. 18.

È proibita ai candidati qualunque comunicazione tra loro e con persone estranee.

Non è loro concesso di uscire dall'aula, salvo che in casi eccezionali e sotto continua sorveglianza.

Essi non possono portar seco alcun scritto o stampato, fuorchè i vocabolari autorizzati ad uso delle scuole e le semplici tavole dei logaritmi.

La contravvenzione alle prescrizioni di questo articolo è punita colla esclusione immediata dal concorso.

La carta per l'esame è fornita dal collegio e i fogli sono segnati col bollo d'ufficio. Il luogo per l'epigrafe è munito di un foglietto non trasparente. gommato ai tre lati liberi, perchè il concorrente possa coprire e rendere invisibile l'epigrafe che ha scritto.

Art. 19.

Il commissario delegato ritira gli elaborati man mano che sono presentati, esamina se furono osservate le norme stabilite, li munisce della sua firma, scrive su ciascuno l'ora della presentazione, e giornalmente li spedisce in piego raccomandato al rettore dell'Università di Torino, assieme al relativo processo verbale.

Art. 20.

La Sottocommissione per le prove d'italiano e di storia procede per la prima sollecitamente all'esame dei lavori di lettere italiane. Si pubblicano quindi, a Torino, nell'albo del collegio e nelle altre sedi di esami scritti, le epigrafi di quei lavori che ottennero un voto inferiore a 7/10 (o a 6/10 pei concorrenti ai posti Ghislieri): i titolari delle medesime s'intendono esclusi dal concorso.

Ciascuna Sottocommissione procede in seguito all'esame degli altri lavori.

Art. 21.

Per la votazione, ciascun membro della Sottocommissione esaminatrice dispone di punti e decimi di punto sino a 10. Il voto assegnato a ciascun lavoro sarà la media aritmetica, dei punti datigli dai singoli esaminatori espressa in cifre decimali sino a centesimi.

Art. 22.

Appena ciascuna Sottocommissione avrà compiuta la votazione, è chiamato il segretario, al quale uno dei membri, dopo di avere strappato il foglietto che copre l'epigrafe, detta quest'ultima ed il voto assegnato.

Il segretario raccoglie i voti in apposito registro contenente le epigrafi

Art. 23.

Terminata per le singole prove scritte l'operazione, di cui all'articolo precedente, il segretario, alla presenza del presidente della Commissione e di un membro almeno di essa, procede, salvo pei concorrenti ai posti Ghislieri, alla formazione della media aritmetica dei voti ottenuti da ciascun candidato. Vengono quindi pubblicate le epigrafi dei concorrenti di fondazione Ghislieri che riportarono meno di 6/10 in ciascun esame iscritto e quelle dei concorrenti a tutti gli altri posti che conseguirono una media inferiore a 7/10: i titolari delle une e delle altre si intendono esclusi dagli esami orali.

In seguito la Commissione, in seduta plenaria, apre le buste contenenti le epigrafi dei candidati esclusi dagli esami in forza del presente articolo e dell'articolo 20 e prende conoscenza dei nomi di essi.

Art. 24.

Ai concorrenti ammessi agli orali sarà spedito per lettera raccomandata, ed occorrendo, per telegramma, all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione di cui all'articolo 9, l'avviso del giorno in cui dovranno presentarsi agli esami orali nella sede del collegio di Torino.

Con ciò cessa ogni responsabilità del presidente del Consiglio direttivo a questo proposito.

Art. 25.

Le prove orali sono pubbliche, hanno luogo sotto la vigilanza del presidente e sono sostenute da un solo candidato per volta in ciascuno dei tre gruppi di cui all'art. 12: esse vertono sulle materie dei lavori scritti e non escono dai programmi dei corsi rispettivamente seguìti dai concorrenti.

Art. 26.

L'interrogatorio dura non più di 15 minuti per ogni materia.

La votazione si fa per materie alla fine dell'esame di ogni gruppo, e ciascun commissario dispone di punti e di decimi di punto fino a 10.

Il voto medio di ciascuna materia si esprime in decimali, come è detto all'articolo 21, e si nota su apposito registro nominativo dei concorrenti.

Art. 27.

Alla fine degli esami di ciascun giorno il segretario procede, alla presenza del presidente della Commissione e di un membro almeno di essa, alla formazione delle medie dei voti ottenuti dai singoli candidati nelle prove orali.

Queste medie vengono segnate in apposita colonna del registro nominativo.

Pei concorrenti ai posti Ghislieri si debbono invece segnare i voti riportati in ciascuna prova orale.

Art. 28.

Terminati gli esami orali, la Commissione si raduna in seduta plenaria per procedere alla formazione delle medie tra i voti degli esami scritti e degli orali riportati dai concorrenti ai posti di tutte le fondazioni, eccettuata la Ghislieri.

A tal uopo si aprono le buste delle epigrafi, e il presidente legge di mano in mano, oltre l'epigrafe, il nome e cognome del titolare di essa.

Un membro della Commissione tiene il registro delle epigrafi con i voti delle prove scritte, il segretario il registro dei nomi coi voti delle prove orali, e ciascuno detta all'altro i voti del proprio registro e le relative medie complessive; la somma delle due medie complessive, divisa per due, è l'indice del merito del candidato.

Sono dichiarati eleggibili i candidati ai posti Ghislieri che riportino almeno 6[10 in ciascun esame scritto ed orale separatamente, ed i candidati ai posti di tutte le altre fondazioni che nel complesso degli esami scritti ed orali ottengano una media non inferiore ai 7[10.

Vengono per ultimi raccolti, in apposito quadro, i nomi di coloro che compirono tutte le prove, disponendoli nell'ordine decrescente degli indici di merito e segnando gli eleggibili.

Art. 29.

Il quadro e i due registri di cui all'articolo precedente, sottoscritti da tutti i membri della Commissione, insieme col processo verbale della seduta e con una relazione, sono dal presidente trasmessi al rettore per l'approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 30.

Il Consiglio direttivo può assegnare provvisoriamente i posti ai vincitori del concorso; tale assegnazione cessa però di avere effetto, ove non segua l'approvazione del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 31.

Ai candidati che dalla loro residenza in Italia debbono recarsi a Torino per subirvi gli esami, saranno rimborsate le spese di viaggio di andata in 2ª classe, per ferrovia o piroscafo, per il percorso fatto in più dei 300 chilometri, calcolato per la linea più breve, e sarà inoltre corrisposta ad essi, durante gli esami, una diaria in ragione di L. 3. Però i concorrenti residenti in Sardegna sono tenuti a far le prove scritte in una sede dell'isola.

I concorrenti, non vincitori saranno indennizzati anche del viaggio di ritorno, qualora questo abbia effettivamente luogo.

Art. 32.

I membri della Commissione esaminatrice sono retribuiti sui fondi del collegio colle seguenti propine.

Al presidente L. 200.

A ciascun esaminatore, per gli scritti L. 100, per gli orali L. 125.

Al commissario, delegato dal Consiglio ad assistere agli esami scritti nelle sedi fuori di Torino, è pagato il viaggio di andata e ritorno in prima classe ed è corrisposta una diaria di L. 20.

Al commissario delegato, scelto nel luogo stesso in cui è la sede degli esami, è corrisposta soltanto la diaria di L. 20.

Al segretario L. 150.

Una gratificazione si potrà dare ad altri che prestassero eventualmente servizio.

IV.
Allievi

—

Art. 33.

Tutte le domande degli allievi debbono essere indirizzate al rettore presidente del Consiglio direttivo.

Art. 34.

Nessun certificato o copia o estratto di atti o registri può esser rilasciato, se la domanda non sia presentata in carta da bollo al rettore presidente, e se questo non ne abbia dato per iscritto il permesso.

I certificati sono firmati dal presidente, le copie ed estratti dal segretario, il quale attesta che essi sono conformi agli atti originali.

Art. 35.

Gli allievi, provveduti di un posto di studio, godranno, per nove mesi dell'anno scolastico, la pensione mensile di lire settanta pagata anticipatamente.

L'allievo il quale, in osservanza di superiori prescrizioni, debba presentarsi ad esami oltre tale termine, riceverà, pei giorni eccedenti i nove mesi, una diaria di L. 2,50.

Art. 36.

Quanto ai posti di fondazione privata per i quali sia pagata al collegio una somma fissa, la pensione sarà corrisposta in misura che non ecceda tale somma.

Art. 37.

Gli allievi dei corsi di istruzione secondaria faranno i loro studî in istituti Regi o pareggiati. Non sarà loro pagata la pensione, se non provino d'avervi lodevolmente atteso in ciascun mese.

Art 38.

Gli allievi dei corsi d'istruzione superiore faranno i loro studî a Torino.

Essi sono tenuti a seguire l'ordine degli studî consigliato dalla Facoltà o Scuola a cui sono ascritti.

Art. 39.

Nei limiti stabiliti dal Regolamento generale universitario, gli allievi del collegio possono cambiare di Facoltà, senza uscire dal gruppo in cui hanno vinto il concorso.

Nel caso in cui il cambiamento di Facoltà importi cambiamento del gruppo, il passaggio dovrà essere approvato dal Consiglio direttivo, e non avrà effetto se non per l'anno scolastico in corso; alla fine di questo, l'allievo dovrà ripresentarsi al concorso in quel gruppo di esami che è stabilito per la Facoltà alla quale egli è passato.

Art. 40.

Per riscuotere la pensione del mese di novembre, gli allievi dovranno presentare una dichiarazione del segretario della Facoltà o Scuola, che comprovi l'avvenuta loro iscrizione.

Art. 41.

In ciascuno dei mesi posteriori, per riscuotere la pensione, gli allievi dovranno presentare un'attestazione degli insegnanti ufficiali o liberi, la quale provi che, durante il mese precedente, hanno frequentato con diligenza i corsi ai quali sono iscritti ed hanno serbato un contegno lodevole.

Ove non presentino tale attestazione e non provino d'avere, per motivi legittimi, intermesso la frequenza alle scuole, sarà loro ricusata la pensione.

Art 42.

Oltre al luglio la pensione o frazione di essa non potrà riscuotersi se non posticipata. Gli allievi che, a tenore dell'art. 35, vi abbiano diritto, dovranno presentare una dichiarazione del segretario della Facoltà o Scuola, dalla quale risulti il giorno in cui hanno sostenuto l'ultimo esame.

Art. 43.

Il pagamento delle pensioni verrà eseguito entro i primi dieci giorni del mese. Chi non si presenti entro il termine fissato, non potrà riscuotere la pensione che nel mese successivo.

Art. 44.

Gli studenti del 4°, 5° e 6° anno di medicina e chirurgia sono obbligati a frequentare, durante l'anno scolastico, uno degli istituti clinici o scientifici della R. Università.

Gli allievi che intendono frequentare un istituto scientifico, ne dovranno fare domanda nella prima quindicina dell'anno scolastico, perchè il Consiglio direttivo deliberi, sentito il direttore dell'istituto.

Gli altri allievi saranno addetti alle cliniche universitarie e presteranno in queste servizio per turno.

A tale scopo, in principio d'ogni anno scolastico, il Consiglio direttivo ripartirà gli allievi stessi fra le diverse cliniche e determinerà il tempo durante il quale essi devono prestarvi servizio, sentiti i direttori delle singole cliniche.

Art. 45.

La frequenza degli allievi della Facoltà di medicina e chirurgia, tanto negli istituti scientifici quanto nelle cliniche, dovrà essere ordinata in modo, che permetta agli inscritti di assistere alle lezioni dei corsi obbligatori con soddisfacente regolarità.

Art. 46.

Per ottenere la pensione i suddetti allievi dovranno presentare, oltre all'attestazione di cui all'art. 41, la dichiarazione dei direttori degli istituti, cui sono addetti, dalla quale risulti la loro diligenza ed assiduità.

Art. 47.

Col conseguimento di una laurea, i giovani cessano dal far parte del collegio, e quindi non si può ad essi concedere continuazione di pensione o sussidi all'infuori di quelli contemplati nei due seguenti capoversi e nel capo VII del presente Regolamento.

Agli allievi laureati in giurisprudenza ed ai diplomati in notariato o procura sarà conservata le pensione nei due anni di pratica, qualora questa sia fatta a Torino.

Per riscuoterla proveranno mensilmente, mediante certificato legale, di aver frequentato con assiduità e diligenza lo studio dell'avvocato, del notaio o del procuratore presso il quale si sono iscritti.

Anche ai laureati in giurisprudenza, che intendano dedicarsi alla carriera giudiziaria, sarà continuata la pensione pel tempo, non superiore in ogni caso a due anni dalla laurea, in cui rimarranno a Torino in qualità di uditori non retribuiti. Dovranno però comprovare mensilmente, con certificato legale del capo da cui dipendono, la diligenza nell'ufficio.

Art. 48.

L'allievo che cadesse infermo durante l'anno scolastico, oppure che, essendo tutt'ora in debito di esami, si ammalasse durante le vacanze autunnali, dovrà informarne sollecitamente la segreteria e, guarito che sia, presentare certificato legale del medico indicante anche la durata della malattia.

Art. 49.

Qualora sia scoperto qualche inganno nella denunzia dello stato di famiglia o delle condizioni economiche di cui all'art. 9, in qualunque tempo ciò avvenga, l'allievo sarà privato del posto.

Art. 50.

Se venga ad accertarsi un mutamento favorevole nelle condizioni finanziarie del possessore del posto, il Consiglio delibererà se debba essergli continuata la pensione.

Cessano di godere la pensione del collegio quei giovani che vengono provveduti di alloggio e vitto in qualche pubblico stabilimento, od ottengano un impiego stipendiato.

Art. 51.

Se a causa della condotta degli studenti sarà impedita qualche lezione, il Consiglio direttivo cercherà la parte di responsabilità che spetta agli allievi del Collegio e provvederà secondo i casi.

Art. 52.

Avvenendo la chiusura dell'Università o la sospensione delle lezioni di una Facoltà o Scuola, il Consiglio direttivo potrà, a seconda dei casi, sospendere la pensione agli allievi.

V.

Servizio ospedaliero nelle vacanze

—

Art. 53.

Durante le vacanze estive-autunnali, il servizio degli allievi del collegio nell'ospedale di San Giovanni Battista della città di Torino è facoltativo.

Oltre agli studenti del 4°, 5° e 6° anno di medicina e chirurgia, possono esservi anche ammessi, in quel periodo di tempo, quegli allievi del collegio che abbiano compiuto il terzo anno di corso e superati tutti gli esami del triennio. In totale però non potranno essere accettati più di sedici allievi.

Art. 54.

Le domande tendenti ad essere ammessi al servizio di cui all'articolo precedente, dovranno essere presentate entro il 10 luglio: il Consiglio direttivo procederà alla scelta, incominciando dagli allievi di fondazione regia per venire a quelli di fondazione « Ghislieri, Guidetti, Martini, Bricco e Riberi », dando la preferenza ai più anziani di corso ed a quelli che abbiano ottenuti migliori voti negli esami.

Art. 55.

La nomina verrà partecipata alla direzione dell'ospedale ed all'assistente capo delle cliniche chirurgiche.

Agli allievi nominati verrà continuata la pensione mensile di L. 70, proporzionatamente alla durata del servizio.

Art. 56.

Gli allievi prescelti assumono l'obbligo di prestare servizio durante le vacanze estive, autunnali, sotto la direzione dell'assistente capo, al quale spetta distribuirli nelle sezioni ospedaliere, accordare brevi licenze, vigilare sulla disciplina e apporre mensilmente le firme di diligenza richieste per ottenere il pagamento delle pensioni.

Art. 57.

L'assistente capo terrà nota in un registro speciale del servizio prestato dagli allievi e del modo con cui essi soddisfano i loro doveri, indicando le assenze non giustificate e le licenze accordate.

Art. 58.

Il Consiglio direttivo, trascorse le vacanze, prende cognizione dello stato di servizio presentato dall'assistente capo, e delibera sulle eventuali punizioni da infliggersi agli allievi che abbiano mancato ai loro doveri, le quali possono estendersi alla privazione della pensione fino a tre mesi.

Art. 59.

Gli allievi di fondazioni private, pei quali sia pagata al collegio una somma fissa, non potranno essere assunti in servizio nell'ospedale di San Giovanni durante le vacanze, se non quando le amministrazioni rispettive lo consentano e somministrino le pensioni mensili occorrenti.

VI.

Provvedimenti disciplinari

—

Art. 60.

Tutti gli allievi di tutte le fondazioni, sono sottoposti alle norme disciplinari stabilite da questo Regolamento, salvo le prescrizioni testamentarie o delle tavole di fondazione, per quanto ha riguardo alla perdita del posto di fondazione privata.

Art. 61.

Agli allievi inscritti ai corsi di istruzione superiore che si mostreranno negligenti nel presentarsi agli esami, ovvero li sosterranno con infelice o poco soddisfacente risultato, sarà applicata una delle seguenti pene:

a) La perdita della pensione per un mese;
b) La perdita della pensione per due mesi;
c) La perdita di un anno di pensione;
d) La perdita del posto.

Art. 62.

La perdita della pensione per un mese è inflitta all'allievo, il quale non abbia ottenuto, alla fine dell'anno scolastico, tutte le firme di frequenza nelle materie obbligatorie stabilite dalla Facoltà o Scuola per l'anno di corso al quale è inscritto, o non riporti nei relativi esami una media di almeno 8[10.

La perdita della pensione per due mesi è inflitta all'allievo che, senza legittimo motivo, non subisca nella sessione estiva gli esami su tutte le materie obbligatorie dell'anno di corso al quale è inscritto.

La perdita della pensione per un anno è inflitta all'allievo che, senza legittimo motivo, non avrà superato gli esami in tutte le materie obbligatorie del suo anno di corso neppure nella sessione autunnale, ovvero li avrà superati per due anni con una media annuale non superiore ai 7[10.

La perdita del posto è inflitta all'allievo il quale, nel corso dei suoi studi, sia stato rimandato in due esami, oppure per più di due anni abbia superati gli esami con una media annuale non superiore ai 7[10.

Art. 63.

Gli esami non dati nell'anno in cui erano indicati nell'ordine degli studî, dovranno essere sostenuti nell'anno successivo pel quale, agli effetti delle penalità, sono parificati agli obbligatorî.

Art. 64.

L'allievo addetto agli studî secondarî che, negli esami di promuzione, ottenga una media non superiore a 6[10, sarà punito con la perdita di quattro mesi di pensione la prima volta, di un anno la seconda, e del posto la terza.

Ove ottenga una media superiore a 6[10 ma inferiore a 7[10, sarà punito colla perdita di un mese la prima volta, di due la seconda, di un anno la terza, e del posto la quarta.

Perde il posto anche quando debba ripetere l'anno per essere stato riprovato negli esami.

Art. 65.

L'allievo che fosse privato del posto, non potrà più essere ammesso a concorrere per nessun posto.

Art. 66.

Gli allievi che siano incorsi nella perdita temporanea della pensione, sono soggetti a tutti gli obblighi prescritti dal presente Regolamento, anche durante il tempo in cui scontano la pena loro inflitta.

Art. 67.

Le deliberazioni del Consiglio circa la privazione della pensione per più di due mesi o la perdita del posto, saranno riferite al Ministro, cui appartiene di decretare l'applicazione delle dette pene, a norma dell'articolo 8 della legge 3 agosto 1857.

Art. 68.

Di ogni punizione si terrà nota in apposito registro, e si darà sollecitamente avviso ai parenti.

VII.

Posto di perfezionamento negli studî

—

Art. 69.

Quando, a giudizio del Consiglio direttivo, le condizioni del bilancio lo permettono, il Consiglio stesso potrà dare degli assegni a giovani laureati, già allievi del Collegio, che vogliono perfezionare i loro studî scientifici o letterari all'estero o anche all'interno fuori di Torino.

In casi eccezionali il perfezionamento potrà farsi in Torino.

Gli aspiranti ai posti di perfezionamento all'interno debbono essere laureati da non più di un anno; pei posti di perfezionamento all'estero essi debbono avere ottenuta la laurea da non meno di un anno e non più di tre.

Art. 70.

Sono ammesse le domande, da indirizzarsi al rettore presidente del Consiglio direttivo non più tardi dell'8 luglio, anche di quegli studenti dell'ultimo anno di corso che non si siano ancora presentati all'esame di laurea, purchè abbiano superato gli esami speciali.

In tal caso l'assegnazione del posto non avrà effetto se il concorrente non supererà l'esame di laurea nella sessione estiva.

La domanda deve contenere le indicazioni del ramo di scienza, dello insegnante e dell'istituto prescelti pel perfezionamento, su di essa e sulla opportunità di desiderî manifestati dal concorrente, giudicherà il Consiglio direttivo.

Art. 71.

Il posto di perfezionamento all'interno è per un anno accademico, con l'assegno di L. 1000; quello all'estero è semestrale con l'assegno di L. 1750. Il pagamento sarà fatto, nel primo caso, in rate trimestrali anticipate di L. 250, e nel secondo in rate bimestrali pure anticipate di L. 500; la rimanenza sarà in tutti e due i casi pagata dopo la presentazione della dissertazione o della relazione di cui al capoverso seguente.

Colui che gode un posto ha l'obbligo di presentare ogni due mesi un attestato della frequenza rilasciato dall'insegnante presso cui è iscritto, e di dar conto, prima che gli scada l'assegno, del profitto ricavato, mediante una dissertazione su argomento di sua scelta o una relazione particolareggiata sugli studi fatti.

Potrà essere confermato per una sola volta il posto a chi, avendo ritratto notevole profitto e presentata la dissertazione o relazione di cui sopra, ne faccia domanda entro l'8 luglio.

Al giovane che godette un posto all'interno, la conferma può essere data mediante un posto all'estero.

Art. 72.

Sono abrogati:

Il R. decreto 6 marzo 1853;

Il R. decreto 2 luglio 1855;

Il R. decreto 29 settembre 1855;

Il Regolamento approvato con decreto Ministeriale 15 aprile 1857;

Il Regolamento approvato con R. decreto 10 maggio 1858;

Il R. decreto 11 aprile 1869;

Il Regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1869;

Il decreto Ministeriale 11 luglio 1869;

Il R. decreto 24 agosto 1872;

Il R. decreto 7 maggio 1874;

Il R. decreto 2 aprile 1885;

Il R. decreto 6 agosto 1893;

Il R. decreto 24 novembre 1895 e tutte le disposizioni non conformi al presente Regolamento, il quale andrà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
NASI.

Il Numero 477 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Regolamento per le sezioni cadaveriche relative alle cliniche, approvato con R. decreto 4 febbraio 1892, n. 73;

Riconosciuto il bisogno di regolare meglio le autopsie cliniche;

Sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il Regolamento per le autopsie dei cadaveri provenienti dalle cliniche, annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Art. 2.

Il Regolamento approvato col R. decreto 4 febbraio 1892, n. 73, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Cogne, addì 11 agosto 1903.

VITTORIO EMANUELE.

NASI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO per le sezioni cadaveriche relative alle cliniche.

Art. 1.

I cadaveri provenienti dalle cliniche devono essere sezionati in pubblico nell'ora che sarà stabilita di comune accordo fra l'anatomo-patologo e il clinico.

Art. 2.

La sezione sarà fatta dal professore di anatomia patologica o dal suo coadiutore o dissettore. Il clinico o il suo aiuto dovrà essere presente.

Art. 3

Il dissettore descrive le alterazioni che di mano in mano si scoprone sul cadavere; e potrà, d'accordo col clinico, modificare, secondo le esigenze dei casi, il procedimento usuale dell'autopsia.

Il verbale è redatto in doppia copia, una delle quali resta al professore di anatomia patologica e l'altra viene consegnata al clinico.

Art. 4.

Il professore di clinica leggerà nella sua scuola le note dettate dal dissettore e vi farà sopra quelle considerazioni scientifiche che stimerà del caso.

Art. 5.

Ai clinici è data facoltà di avere le diverse parti alterate per farne soggetto di epicrisi della cattedra, purchè la lezione sia tenuta dal clinico a non molta distanza di tempo da quello in cui fu fatta l'autopsia.

I pezzi anatomici trattenuti dal clinico per l'ipicrisi dovranno sollecitamente e integralmente essere restituiti al professore di anatomia patologica.

Il clinico però potrà d'accordo, col professore d'anatomia, patologica trattenere alcune determinate porzioni degli organi alterati, per farne oggetto di studio.

In casi particolari il clinico, potrà d accordo col professore di anatomia patologica, trattenere definitivamente tutti i pezzi patologici, per farvi quelle ricerche che valgano ad illustrare la storia clinica.

Art. 6.

Il professore di anatomia patologica potrà conservare i pezzi per il Museo, studiarli per suo conto in quei modi che crederà, e potrà anche illustrarli nella scuola, d'accordo col professore di clinica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
NASI.

Il Numero** 479 **della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio comunale di Galatina ha chiesto che sia istituito in quel Comune un terzo posto di notaro;

Visti i pareri emessi al riguardo dal Consiglio provinciale e dal Consiglio notarile di Lecce;

Visto l'articolo 4, alinea, della legge notarile, testo unico, del 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2ª), e la tabella del numero e della residenza dei notari del Regno, approvata col R. decreto 11 giugno 1882, n. 810 (serie 3ª);

Ritenuta dimostrata la necessità della istituzione di un terzo posto di notaro in Galatina;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito un terzo posto di notaro nel Comune di Galatina, distretto notarile di Lecce.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 novembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

RONCHETTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero** 480 **della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 31 agosto 1868, n. 4587, che approva la convenzione tra il Governo italiano, e la Società Ferroviaria Vittorio Emanuele, per effetto della quale passò a carico dello Stato il servizio delle 484050 Obbligazioni al portatore da L. 500 caduna al 3 0[0, emesse dalla detta Società;

Ritenuto che i relativi titoli, sui quali venne apposta la dichiarazione di riconoscimento da parte del Governo italiano, sono facili a deperire a causa della qualità della carta, non filigranata, poco resistente alle conseguenze dell'uso, sicchè all'estero, ove maggiormente circolano, quelli più logori e deteriorati sono sovente posti fuori della libera negoziazione;

Ritenuto che col trascorrere del tempo i titoli stessi, emessi nel 1863, potrebbero perdere del tutto i requisiti necessari per garantire il regolare servizio del debito incluso separatamente nel Gran Libro del Debito Pubblico in forza della legge 28 agosto 1870, n. 5858, servizio che dovrà protrarsi fino al 1961, epoca dell'estinzione del debito;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Direzione Generale del Debito Pubblico è autorizzata a cambiare con decorrenza in corso, le Obbligazioni emesse dalla Società ferroviaria Vittorio Emanuele ed assunte dallo Stato, che le verranno presentate con domanda di rinnovazione.

Art. 2.

I nuovi titoli verranno stampati con inchiostro nero su carta filigranata speciale di color giallognolo, saranno simili nella dimensione, nel disegno, e nel testo del recto (meno le firme dei funzionari della cessata Società) e nel verso, a quelli vecchi, e corrisponderanno ai medesimi nei numeri d'iscrizione.

Nel recto, oltre alla dichiarazione di riconoscimento da parte del Governo italiano (priva anche essa della firma del delegato governativo) porteranno la seguente dichiarazione, datata e firmata dal direttore generale del Debito Pubblico, dal capo di divisione e dal direttore dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti.

(Il presente titolo venne emesso dalla Direzione generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia in sostituzione di altro simile originario emesso dalla Società suindicata, portante il medesimo numero di iscrizione, ritirato dalla circolazione, e che si conserva annullato presso la Direzione generale stessa).

Art. 3.

Colla scadenza 1° aprile 1907, rimanendo esaurita la quarta serie di cedole stata annessa alle Obbligazioni, pel pagamento degli interessi semestrali, la Direzione generale suddetta procederà al cambio di tutti i titoli, a quell'epoca vigenti, che le verranno presentati, privi di cedole, con titoli nuovi muniti di una nuova serie di cedole per gl'interessi successivi alla detta scadenza.

Un modello dei nuovi titoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro del Tesoro, sarà depositato, insieme al presente decreto, negli Archivi Generali del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 settembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU

Relazione *di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a* **S. M. il Re**, *in udienza del 24 novembre 1903, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Serrenti (Cagliari).*

SIRE!

Da non breve tempo l'Amministrazione comunale di Serrenti, personificata tutta nel sindaco, dà luogo a lagnanze da parte della popolazione per l'irregolare andamento di ogni pubblico servizio. Nè a migliorare le condizioni della civica azienda è valso l'allontanamento del segretario, causa non ultima del disordine amministrativo, poichè ancor oggi la maggioranza consigliare, e per essa il sindaco, continua a spadroneggiare su tutto e su tutti, trascurando gli interessi del Comune.

La minoranza consigliare, esigua, ma compatta, vigile e forte del largo favore del corpo elettorale, ha intrapreso contro l'Amministrazione una lotta tenace e senza tregua, alla quale prende viva parte la popolazione che non cessa di manifestare il malcontento contro gli amministratori e d'invocare a loro carico pronti ed energici provvedimenti.

Nè il malcontento può dirsi ingiustificato, poichè una inchiesta non è guari eseguita ha posto in luce la gravità del dissesto in cui versa quella civica azienda, dissesto i cui effetti si ripercuotono in altre istituzioni, quali il baracellato, la comunione dei pascoli, il monte granitico; il che rende più acuto e sensibile il male ed aggrava il pubblico malcontento. In vero i pubblici servizî sono lasciati in abbandono, le usurpazioni di vie e spazî pubblici si ripetono liberamente; negletta è l'istruzione, le strade sono in stato deplorevole, la chiesa parrocchiale e le fonti minacciano la rovina; l'applicazione delle tasse dà luogo a numerosissimi reclami; crediti importanti del Comune non si riscuotono per favoritismo; la compagnia baracellare sotto la direzione di un capo protetto dagli amministratori comunali, non potrebbe andare peggio.

Dato lo stato di eccitazione in cui si trova lo spirito pubblico in Serrenti, è vano attendere dai mezzi ordinari un rimedio ad una situazione di cose siffattamente anormale, reputo perciò necessario sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Serrenti, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Raffaele Rossi è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 24 novembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

1903.

Ordinanza di Sanità Marittima — N. 30

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Constatata ufficialmente la scomparsa della peste bubbonica ad Alessandria d'Egitto.

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di servizio del 19 marzo 1897;

Veduta la legge sanitaria 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª);

Decreta:

La precedente Ordinanza di sanità marittima, N. 10, del 22 maggio 1903, riguardante le provenienze da Alessandria d'Egitto è revocata.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, 19 dicembre 1903.

Il Ministro
GIOLITTI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 33466 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 45, al nome di Epis *Geremia*, Rosina e Giovanni-Maria fu Geremia, minorenni, sotto la patria potestà della madre Recuperati Margherita, domiciliati a Ponte di Nozza (Bergamo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Epis *Leone-Bortolo*, Rosina e Giovanni Maria fu Geremia, minorenni, sotto la patria potestà della madre Recuperati Margherita, domiciliati a Ponte di Nozza (Bergamo) veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 dicembre 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1.268.670 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 1209, al nome di Broue *Marta*, fu Gerolamo, minorenne, sotto la patria potestà della madre Lienicke Eugenia, di Giovanni, vedova di Broue Gerolamo, domiciliata in Torino, e N. 1.267.040 per L. 250, a favore di Broue *Maria*, fu Gerolamo, nubile, domiciliata in Torino, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Broue *Vezzarda Marta*, fu Girolamo, minorenne ecc., vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, l'11 dicembre 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 877,089 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 50, al nome di Sciallero Anna fu *Giovanni* ved. di Galletti Bartolomeo domiciliata in Genova, e N. 823,472 di L. 100, intestata a Scialero Anna fu Angelo ved. come sopra, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Sciallero Anna fu *Angelo* ved. di Galletti Bartolomeo, domiciliata in Genova, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale si procederà alla rettifica di dette inscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 1° dicembre 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 22 dicembre 1903, in lire 100,00.

AVVERTENZA.

Per notizia la media del cambio odierno, 99,00, non essendo superiore alla pari, per il rilascio dei certificati del dazio doganale, del giorno 22 dicembre, occorre versamento in valuta in ragione di 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

21 dicembre 1903:

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	104.03 7/8	102,03 7/8
	4 1/2 % *netto*	102,14 1/4	101,01 3/4
	4 % *netto*	103.71 5/8	101,71 5/8
	3 1/2 % *netto*	102,84	101,09
	3 % *lordo*	74,23	73,03

CONCORSI

Istituto Provinciale Maschile dei Sordomuti di Catanzaro

AVVISO DI CONCORSO

Per un posto gratuito nel detto Istituto, di collazione del Ministero della Pubblica Istruzione

È indetto pubblico concorso per un posto gratuito nell'Istituto provinciale dei sordomuti di Catanzaro.

I concorrenti debbono presentare, non più tardi del 15 gennaio 1904, la domanda d'ammissione diretta al presidente del Consiglio direttivo dell'Istituto dei sordomuti in Catanzaro, coi seguenti documenti:

1. Atto di nascita, dal quale risulti l'età non minore di anni otto nè maggiore dei dieci.
2. Certificato medico, debitamente legalizzato, attestante:
   a) la sordità e mutolezza organica dell'individuo, se congenita od acquisita, ed in questo caso in quale età sia avvenuta, e quale sia stata la causa;
   b) La sana costituzione fisica e l'attitudine intellettuale all'istruzione;
   c) la subita vaccinazione.
3. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco.
4. Certificato d'indigenza dei genitori del candidato, rilasciato dall'Agenzia dell'Imposte e dal sindaco del Comune in cui il padre del candidato ha residenza.

5. Obbligazione del padre o di chi ne fa le veci di ritirare l'alunno dopo compito il corso degli studî, e nel caso venisse congedato per inattitudine, incorregibilità o malattia insanabile.

Catanzaro, 1 dicembre 1903.

Il presidente del Consiglio direttivo
G. ROSSI.

Il segretario ff.
Avv. G. SCORGA.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 21 dicembre 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

La seduta è aperta (ore 14,45).

ARRIVABENE, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione del consolidato 4,50 per cento interno in consolidato 3,50 » (N. 253).

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale.

Senza discussione si approvano i quindici articoli del progetto di legge.

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione per la stipulazione di un accordo provvisorio commerciale coll'Austria-Ungheria e per eventuali ulteriori provvedimenti » (N. 269).

PRESIDENTE. Dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge e dichiara aperta la discussione.

ODESCALCHI. Ricorda l'opera sua alla Camera dei deputati per la clausola sui vini, ed accenna ai vantaggi che ne ricavò l'Italia fintanto che la produzione dell'Ungheria era deficiente. Ora invece che la produzione vinicola di quel paese è aumentata, e va sempre più aumentando, detta clausola non ha più ragione di essere.

L'oratore raccomanda invece dei provvedimenti relativi alla esportazione dei legnami e dei cavalli, e confida che il Ministero vorrà tener conto delle sue osservazioni.

LAMPERTICO, relatore. Nota che qui non si tratta di scendere a discussione su questa o quella condizione dell'accordo; del resto al momento attuale mancherebbero anche i dati di fatto.

Oggi si tratta soltanto di approvare un accordo provvisorio e la proposta del Governo è sagace ed opportuna.

A nome della Commissione dei trattati esprime la persuasione che il Governo, con la presentazione del progetto, ha adempiuto ad un dovere e si è uniformato ad una necessità.

Osserva che le questioni economiche oggi si presentano in una forma concreta, precisa, determinata, e rievoca in proposito le discussioni avvenute sulla riforma delle leggi doganali nel Parlamento subalpino.

Prega il Senato di richiamare la sua attenzione sulle seguenti parole della relazione:

« Noi ci auguriamo, che il Governo del Re conchiuda il desiderato accordo, e nutriamo fiducia, che esso conduca a tale scopo i negoziati, in guisa, che, salva la dignità nazionale, si evitino i gravi danni e pericoli che deriverebbero quando non potessero conseguirsi per così vitali interessi relazioni amichevoli tra i due Stati.

« Ci fermiamo perciò volontieri alla prima supposizione, ben certi, che il Governo vi porterà tutta la sagacia e tutti gli avvedimenti per ogni opportuna transazione e transizione ».

Detto ciò si dispensa dall'entrare a discutere le osservazioni del senatore Odescalchi.

Conchiude raccomandando al Senato l'approvaziane del disegno di legge (Bene).

TITTONI T., ministro degli affari esteri. Ringrazia il relatore dell'appoggio dato alla proposta del Governo, che è suggerita dal fatto della proroga del Parlamento.

Non è il caso di fare una discussione teorica, tanto più in questo momento in cui ci troviamo innanzi a difficoltà di fatto.

Dichiara che tanto dalla parte dell'Austria-Ungheria, quanto dalla parte dell'Italia vi è la migliore volontà di stipulare il trattato.

Quanto al desiderio espresso dal senatore Odescalchi, dice che non può uscire dalla riserva che egli deve imporsi.

Naturalmente il Governo cercherà di tutelare gli interessi generali del commercio nazionale, senza esagerazioni, che nuocerebbero alla stipulazione del trattato.

Termina, pregando il Senato di dare il suo voto favorevole al progetto di legge, nella fiducia che il Governo saprà svolgere la sua azione nel modo più favorevole ai nostri interessi (Bene).

ODESCALCHI. In risposta al senatore Lampertico dichiara che il suo discorso non implicava questione nè di fiducia nè di sfiducia al Governo Le sue erano semplici raccomandazioni per notizie e dati di fatto a sua conoscenza. Conviene col ministro che non occorra per ora entrare nel merito delle trattative, ma ripete a lui, perchè ne dia notizia alla Commissione, che condurrà innanzi le trattative medesime, che della clausola dei vini non ne faccia una condizione *sine qua non*, o una questione gravissima, perchè a suo modo di vedere, e come dimostra, accennando alla produzione ed all'industria vinicola dei diversi paesi, quella clausola ha perduto attualmente tutta l'importanza che in altri tempi potette avere.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

L'articolo unico del progetto di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Proroga dei termini assegnati nella legge 14 luglio 1887, n. 4727 (Serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue (N. 260).

Ripartizione per l'esercizio finanziario 1903-904 di stanziamenti per talune opere pubbliche straordinarie (N. 252).

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-904 (N. 254).

E dei due progetti approvati oggi per alzata e seduta.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Si lasciano le urne aperte.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione. Si procede alla numerazione dei voti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione sui seguenti progetti di legge:

Conversione del consolidato 4,50 per cento interno in consolidato 3,50:

Votanti.	87
Favorevoli	70
Contrari	17

(Il Senato approva).

Autorizzazione per la stipulazione di un accordo provvisorio

commerciale coll'Austria-Ungheria o per eventuali ulteriori provvedimenti:

Votanti 87
Favorevoli 76
Contrari 11

(Il Senato approva).

Proroga dei termini assegnati nella legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue:

Votanti 88
Favorevoli 76
Contrari 12

(Il Senato approva).

Ripartizione per l'esercizio finanziario 1903-904 di stanziamenti per talune opere pubbliche straordinarie:

Votanti 88
Favorevoli 76
Contrari 12

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-904:

Votanti 88
Favorevoli 76
Contrari 12

(Il Senato approva).

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1903-904 » (N. 255;

e dell'interpellanza del senatore Paternò al ministro degli affari esteri per sapere se sia a sua conoscenza che il Governo austro-ungarico abbia pronunziato nell'ultima elezione del Papa, l'esclusiva per uno dei membri del Sacro Collegio; e nell'affermativa se siano corse trattative diplomatiche in proposito, e che parte vi abbia avuto l'Italia,

ARRIVABENE, segretario, dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

ODESCALCHI. Rinunzia alla parola nella discussione del bilancio, e presenta invece la seguente interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro degli affari esteri sui suoi intendimenti per l'amministrazione delle nostre Colonie e la tutela dei nostri emigranti all'estero ».

Essa riguarda un argomento vastissimo ed importante, ma non di tale urgenza da impegnarsi oggi nella discussione di essa, che potrebbe anche portare al ritardo dell'approvazione del bilancio.

Non vorrebbe d'altronde prendere il ministro quasi di sorpresa, epperò propone, salvo il compiacimento del ministro, che la interpellanza stessa sia svolta alla ripresa dei lavori parlamentari.

TITTONI T., ministro degli affari esteri. Non ha difficoltà di accettare l'interpellanza del senatore Odescalchi, e prega che sia posta all'ordine del giorno della prima seduta del Senato, dopo le vacanze.

(Così rimane stabilito).

PATERNO'. Svolge la sua interpellanza, ricordando innanzi tutto che essa fu presentata ai primi di agosto, quando correva voce che l'Austria-Ungheria avesse esercitato il veto nell'ultima elezione del Pontefice contro un cardinale, in seguito ad accordo della triplice alleanza ed a vantaggio dell'Italia.

Fautore della triplice, come guarentigia di pace, dichiara però che un passo in questo senso sarebbe stato un errore, poichè non conviene riconoscere, anche indirettamente, un diritto che non ha più ragione di essere, nè compiere verso il papato nessun atto che possa giustificare l'azione politica della Santa Sede.

Le dichiarazioni del 16 corrente del conte Goluchowski alla Delegazione ungherese lo hanno, da questa parte, completamente rassicurato, dopo che egli ha respinto nel modo più energico questa versione. Ogni discussione in proposito è oggi dunque fuori di posto.

Per quanto riguarda l'avvenire, richiama l'attenzione del ministro sulle conseguenze che derivano all'Italia dall'esercizio di questo diritto. L'Italia è il solo Stato che con la legge delle guarantigie abbia assunto degli obblighi verso il Papa, ed è solamente verso di essa che il Papa vanta delle rivendicazioni territoriali. Qualunque diretta ingerenza di una potenza straniera nella elezione del Papa, è un atto politico che non può essere utile agli interessi italiani, che tutti debbono riconoscere.

La piena libertà del Conclave deve essere uno dei desiderati di una savia politica italiana; verso di essa debbono convergere gli sforzi della nostra diplomazia.

TITTONI T., ministro degli affari esteri. Crede che il ministro degli affari esteri non debba dire parole che non si propongano uno scopo determinato o non mirino ad un effetto immediato; quindi il senatore Paternò ed il Senato comprenderanno che egli non seguirà il senatore Paternò nelle considerazioni che egli ha svolto, e, prescindendo da quelle, si atterrà ai termini della sua interpellanza.

Il senatore Paternò domanda al ministro degli esteri, se sia a sua conoscenza che il Governo Austro-Ungarico abbia pronunziato nell'ultima elezione del Papa l'esclusiva per uno dei membri del Sacro Collegio, e nell'affermativa, se siano corse trattative diplomatiche in proposito e che parte vi abbia avuto l'Italia.

Risponde che al Governo italiano nulla consta in argomento, ed a nessuna trattativa ha preso parte, e che durante il Conclave il Governo italiano ha spiegato una sola azione, quella perchè il Conclave si svolgesse nell'ambiente della più grande libertà, e fosse rigorosamente mantenuto l'ordine pubblico. (Vive approvazioni).

PATERNO'. Si dichiara soddisfatto delle dichiarazioni del ministro.

CARTA-MAMELI. Ricorda la discussione avvenuta anni sono sulla legge sul riordinamento consolare e l'ordine del giorno allora votato dal Senato.

Parla dei passaggi che avvenivano anni addietro fra le tre carriere interna, consolare e diplomatica, e accennando ad un recente giudicato della quarta sezione del Consiglio di Stato, dice come oggi un console non possa essere trasferito nella carriera diplomatica, anche se ha dato buona prova di sè.

Rileva che presso altre nazioni europee i trasferimenti dall'una all'altra carriera avvengono sempre, e si chiede perchè così non debba essere anche presso di noi.

Prega il ministro di studiare la questione e di presentare un progetto di legge che tolga di mezzo gli inconvenienti da lui lamentati.

PISA. L'accurata relazione della Commissione di finanze fornirebbe ampia materia alla discussione, ma, stante la ristrettezza del tempo, si limiterà ad esaminare la materia dei nostri scambii internazionali, che attraversano un momento, se non dei più difficili, almeno dei più importanti: dappoichè pendono trattative per concludere trattati di commercio con l'Austria, la Germania, la Svizzera, il Brasile, e si vorrebbero intavolare con la Russia, la quale ultima potrebbe dare sfogo specialmente ai prodotti del mezzogiorno d'Italia.

Nota che, sommando il nostro commercio con questi paesi, si arriva ad una proporzione che oscilla fra un quarto e due quinti del nostro movimento commerciale internazionale, quindi deve richiamarvi tutta l'attenzione del Governo.

Accenna al trattato della Francia cogli Stati-Uniti fatto in base alla tariffa di Kinley che attende la sua definitiva approvazione. Con questo trattato la Francia ha potuto ottenere facilitazioni su molte voci doganali di prodotti che anche noi esportiamo in America.

L'Italia pure ha un trattato cogli Stati-Uniti in base alla sezione terza della tariffa di Kinley, in guisa che, se fosse approvato il

trattato tra la Francia e gli Stati-Uniti, noi ne saremmo danneggiati al punto da vederci quasi esclusi dal commercio con l'America del Nord.

Richiama l'attenzione del ministro degli affari esteri su questa importante questione, perchè vegga di ottenere all'Italia un trattamento eguale a quello accordato agli altri Stati.

Raccomanda le osservazioni da lui fatte ai ministri degli affari esteri e dell'agricoltura, augurandosi che essi possano, con la loro giovane energia, giovare agli interessi economici del paese. (Bene).

SONNINO. Rivolge al ministro una domanda ed una raccomandazione.

Vorrebbe che la somma stanziata per le Colonie non venisse conglobata con altre cifre, e chiede se i crediti che risultano inesigibili per la Colonia Eritrea debbano essere portati in perdita al bilancio degli esteri, e perchè i crediti verso altri Ministeri non siano stati liquidati.

Parla poi del premio di esportazione stabilito dal governatore dell'Eritrea per i grani e raccomanda al ministro di provvedere al più presto, con un progetto di legge su questa materia, se non si vuole discreditare il nostro nome nella Colonia e danneggiare di più la nostra influenza morale.

TITTONI, T., ministro degli affari esteri. Confida che l'aver tutti gli oratori taciuto della politica generale seguita dal Ministero, possa interpretarsi come consenso del Senato a quell'indirizzo tenuto dal Governo, e che è ispirato ai veri interessi del paese.

Il senatore Carta-Mameli ha sollevata la questione delle carriere che è la vera questione vessata del Ministero degli esteri. Ne accenna i precedenti, ed assicura che l'argomento sarà oggetto di studio accurato e diligente, che a suo tempo potrà essere tradotto in un apposito disegno di legge.

Circa gli scambi internazionali, dei quali tenne discorso il senatore Pisa, assicura che il Ministero curerà in tutti i modi di conchiudere accordi convenienti con le diverse nazioni. Accenna alle difficoltà incontrate con qualche potenza, e specialmente per i cereali e per il petrolio, onde non si potette giungere alla conclusione desiderata. Nei negoziati con gli Stati Uniti d'America non si nasconde che le difficoltà sono assai gravi, perchè le tendenze di quel paese, come è noto, sono appunto contrarie a conchiudere accordi commerciali.

Alle osservazioni del senatore Sonnino relative all'Eritrea risponde che lo stanziamento della spesa per quella Colonia deve per legge figurare nel bilancio degli affari esteri. Le economie andarono a favore del bilancio del Ministero solo per l'esercizio passato ed il presente, ma per l'avvenire andranno a beneficio del tesoro. Del resto parte delle economie di questo anno furono spese per la Somalia ed il Benadir.

Quanto ai premi di esportazione sui cereali decretati dal governatore, la questione forma oggetto di studio del Governo nel senso di vedere se alcuni prodotti della Colonia potranno andare esenti da dazio.

Seguendo le osservazioni contenute nella relazione della Commissione di finanza, spiega la ragione della diminuzione degli introiti doganali della Eritrea col fatto che l'agricoltura si è talmente sviluppata in quei paesi, da permettere l'esportazione dei prodotti, anzichè richiederne l'importazione.

Quanto ai tributi delle tribù essi sono molto esigui e vengono puntualmente pagati.

Per ciò che riguarda l'appunto che il bilancio della colonia venga quasi sottratto al controllo del Parlamento, osserva che il Ministero pubblica sull'amministrazione di essa dei documenti ampi e dettagliati, che tutti possono consultare.

Sui territori posti sotto il nostro protettorato della Somalia e del Benadir, osserva che l'Italia fu l'ultima ad arrivare nel movimento coloniale, e se vi prese parte non fu tanto per vedute e vantaggi del momento, quanto per provvisioni dell'avvenire. D'altronde l'Italia è ora così impegnata nella conversione della rendita, che è bene non sia distratta da questioni come queste che potrebbero turbare la riuscita.

Distingue i territori che possono affidare per un avvenire coloniale, da quelli che non danno alcun affidamento, ed accenna alle condizioni diverse della Somalia e del Benadir, impegnandosi a trattare più ampiamente l'argomento in occasione dell'interpellanza del senatore Odescalchi.

Conchiude, ringraziando il Senato della benevolenza con la quale ha ascoltato le sue dichiarazioni (Bene).

VITELLESCHI, relatore. La Commissione di finanze non ha creduto di entrare nelle questioni di politica generale, ma avendovi fatto allusione il ministro, è lieto di cogliere l'occasione per far plauso alle dichiarazioni da lui fatte nell'altro ramo del Parlamento, che mirano ad assicurare la pace europea.

Alle cose dette dai preopinanti ha già risposto il ministro. Quanto alla questione sollevata dal senatore Carta-Mameli, il Senato, in occasione della discussione di un progetto di legge sulla unificazione delle carriere, proposto dal ministro Prinetti, se ne ebbe ad occupare. Egli crede sia possibile trovare una formula, per cui il Governo possa scegliere i suoi agenti dove creda.

Si associa quindi alle osservazioni dell'onor. Carta-Mameli.

Per ciò che riguarda le colonie, le cose dette dal ministro poco lo soddisfano. Noi siamo sotto l'influenza della stanchezza delle colonie, dopo le disgrazie avvenute. Nota la sterilità di atti eroici compiuti in Africa, e manda un saluto ed un plauso alla memoria del valoroso tenente Grabau (Bene).

Le spese per l'Eritrea, per il modo come sono impostate nel bilancio degli esteri, sfuggono al controllo del Parlamento e del paese.

Accenna alle possibili difficoltà che potrebbero sorgere nella colonia per parte dell'Abissinia.

Quanto poi al Benadir, nota che è abbandonato ad una Società e non se ne sa nulla; rileva la lotta che in quei paraggi si sta combattendo, alla quale noi rimaniamo, sembra, completamente estranei.

Lamenta l'indifferenza cinica ed egoistica del nostro Governo, che a lui pare molto pericolosa, perchè non rappresentiamo colà ciò che dovremmo, nell'interesse del paese e della civiltà.

Osserva che, in possibili complicazioni, ci dovremmo trovare preparati a tutelare i nostri interessi.

Richiama quindi l'attenzione del Governo e del Senato su questa grave questione.

Non rimprovera al ministro di non avergli dato sufficienti risposte, perchè nuovo nel suo ufficio, ma insiste acciocchè sia provveduto al miglior andamento delle nostre colonie, per renderle utili alla patria (Bene).

TITTONI T., ministro degli affari esteri. Si unisce al saluto mandato dal relatore all'eroico tenente Grabau; e nota che se la punizione degli indigeni fu fatta per prima dagli Inglesi, ciò fu per mera combinazione; la R. nave *Galileo* è già in quei paraggi e i colpevoli saranno in modo esemplare puniti.

Quanto al Benadir osserva che la difficoltà dell'azione del Governo sta appunto nella spesa rilevante che occorrerebbe.

Afferma che l'azione dell'Italia in Somalia è stata improntata ai principî di civiltà e non può dirsi per ciò che sia stata nè cinica, nè egoistica, come dimostra.

Le complicazioni potranno sorgere solo nel caso che noi volessimo occupare nuovi territorî militarmente; il che, per ora, non crede necessario fare, dati i gravi problemi economici e finanziarî che stanno per essere risoluti.

Il Governo farà a suo tempo il suo dovere per rendere fiorente quella colonia; ma se il Governo si impegnasse ora in una impresa militare coloniale, è certo che il paese oggi non lo seguirebbe.

VITELLESCHI, relatore. Osserva che per il Benadir non si tratta di spese, ma di un ordinamento diretto, ovvero affidato ad una società, che sappia adempiere al proprio compito.

Egli non intende impegnare il Governo in imprese coloniali, ma

vuole che sia convenientemente curato ciò che ora si possiede, evitando che un giorno o l'altro si avveri una catastrofe, che potrebbe pesare sul paese molto più che un continuato buon governo delle colonie.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Si procede all'esame dei capitoli, che sono approvati tutti senza discussione, coi riassunti per titoli e per categorie.

L'articolo unico del progetto di legge, è rinviato allo scrutinio segreto.

La seduta termina alle 17,30.

Domani seduta alle ore 14.

DIARIO ESTERO

Sebbene le ultime notizie non confermino che il Giappone abbia inviato un *ultimatum* alla Russia per gli affari della Manciuria e di Corea, pure la situazione sembra estremamente tesa, e le probabilità di un conflitto armato fra le due potenze si accrescono, e, se nessuna di esse recede dalle proprie pretese, ogni accordo diverrà impossibile e la guerra inevitabile.

Questo conflitto forma la preoccupazione del giorno nei circoli politici e diplomatici. Una guerra nell'estremo Oriente potrebbe avere in Europa conseguenze, che tutti s'augurano di evitare.

* * *

Un corrispondente della *Kölnische Zeitung* ebbe un colloquio col noto capo degli insorti, Boris Sarafoff, il quale disse che i macedoni, in fondo, non nutrono avversione contro i turchi, ma solo contro la loro amministrazione. Se la popolazione fosse contenta delle riforme proposte dalle Potenze, non vi sarebbe motivo di continuare l'insurrezione, e la tranquillità durerebbe; ma, poichè nè lo Stato nè la popolazione sono soddisfatti delle riforme, i macedoni si preparano a riaccendere il fuoco della rivolta. Uno dei punti delle riforme che particolarmente non appaga la Porta, è quello che impone ad essa un governatore generale indipendente.

* * *

Telegrafano da Sofia, 19 corrente, che nella seduta segreta della *Sobranie*, mentre si votava un credito straordinario di 25 milioni di franchi per l'esercito, il ministro della guerra ha fatto la seguente dichiarazione:

« Allorchè, nella scorsa estate più alti echeggiavano i gridi bellicosi contro la Turchia e pareva che la guerra dovesse scoppiare dall'oggi al domani, l'esercito era disorganizzato. Mancavano armi e munizioni, e nei depositi non vi erano sufficienti provviste di requisiti per equipaggiamenti. Il credito di 25 milioni non è che un acconto per le forniture, il cui ammontare è di molto maggiore e per cui saranno chiesti in avvenire degli altri crediti ».

* * *

Si telegrafa da Belgrado ai giornali austriaci:

In questi circoli governativi non si è sorpresi del linguaggio aspro con cui nel discorso di Goluchowski si condanna il fatto dell'11 giugno. Si dice che dopo la severa condanna, pronunziata a suo tempo dall'Imperatore Francesco Giuseppe nel telegramma di felicitazioni a Re Pietro, non si poteva aspettarsi un giudizio più mite da parte del conte Goluchowski. Fu accolta con riconoscenza la rinnovata affermazione dei sentimenti benigni ed amichevoli dell'Austria verso la Serbia. In quanto poi al desiderio che s'impediscano su pei giornali attacchi odiosi contro l'Austria-Ungheria, si dichiara che simili attacchi potranno essere assolutamente impediti soltanto quando il linguaggio della stampa austriaca non li provocherà più.

* * *

Sulle faccende del Panama, i giornali americani pubblicano le seguenti informazioni:

Le forze colombiane, di cui si diceva che fossero state ritirate dalla foce dell'Atrato, si trovano sempre in quella regione e stanno organizzando su quel punto la loro base d'operazione.

L'incrociatore americano *Atlante* ha recato a Colon la notizia che ha scoperto, il 15 dicembre, presso Fitumati, nel golfo di Deriew, presso la foce dell'Atrato, un corpo di cinquemila colombiani.

Secondo una versione del *Central News*, questo naviglio ha inviato, per informazioni, un ufficiale e sbarcato dei marinai. Il comandante colombiano ha protestato contro la violazione del territorio colombiano, ha chiesto che la bandiera americana fosse ritirata ed ha intimato al comandante dell'*Atlante* di allontanarsi.

Al rifiuto degli americani, i soldati colombiani circondarono i marinai gridando: « Viva la Colombia! » Un conflitto è stato evitato solo grazie al ritiro dei marinai.

Gli ufficiali dell'*Atlante* raccontano che hanno trovato un campo trincerato bene approvigionato e che i colombiani si occupano a proteggere e a fortificare le loro posizioni.

Il generale Ortiz, che è preposto a queste truppe, ha dichiarato che la Colombia è decisa di lottare fino agli estremi per riconquistare Panama, se la missione Reyes a Washington fallisse. Il generale Ortiz ha rimesso al comandante dell'*Atlante* una protesta contro l'incidente di Titromati. Questa protesta fu rimessa all'ammiraglio Coghlan.

L'ammiraglio ha ricevuto da Washington l'ordine di sbarcare dei marinai a Darien per impedire ai colombiani di varcare la frontiera di Panama. Hanno sbarcato pure dell'infanteria di marina nell'istmo gli incrociatori *Prairie* e *Dixie*. Quest'ultimo è ripartito per Filadelfia per imbarcarvi un altro battaglione di soldati di marina e condurli nell'istmo. L'incrociatore *Olympia* è partito da Norfolk per recarsi a Colon.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. il Conte di Torino si congedò, ieri l'altro a Vercelli, dal reggimento di lancieri che ha finora comandato e che lascia per la promozione a maggior generale.

L'Augusto Principe in piazza d'armi passò in rassegna il reggimento, rivolgendogli un discorso altamente patriottico. Indi ricevette tutti gli ufficiali ed i sotto-ufficiali, consegnando ad ognuno un suo personale ricordo.

Alla partenza da Vercelli, avvenuta l'altra sera, la popolazione fece a S. A. R. un' imponente dimostrazione.

Le Autorità locali e tutti gli ufficiali erano alla stazione.

S. E. l'on. Zanardelli alla Camera. — S. E. il Presidente della Camera ha ricevuto il seguente telegramma da Maderno:

« S. E. Bancheri, Presidente della Camera dei Deputati. — Roma.

« Il saluto e l'augurio che la Rappresentanza nazionale si compiacque inviarmi, su proposta amica dell'on. Cavagnari e colla voce impressa dell'antico e caldo affetto di cui Ella mi è prodiga, caro Presidente, mi è d'indicibile conforto e La prego di rendersi interprete dei sentimenti di mia gratitudine che non potrà mai aver fine nell'animo mio ».

Firmato : « Zanardelli ».

A S. E. il Presidente della Camera è pure pervenuto da Maderno, quest'altro telegramma:

« S. E. Biancheri, Presidente della Camera dei Deputati. — Roma.

« Il mio telegramma a te diretto, che scrissi sul rendiconto Stefani, era necessariamente incompleto. Il telegramma tuo personale che vivamente mi commuove, perchè accentua l'unanimità dei sentimenti affettuosi della Camera, quelli del Presidente del Consiglio ed i tuoi personali, veramente preziosi, centuplica in me la gratitudine imperitura, che abbracciandoti mi è doveroso manifestarti ».

Firmato : « Zanardelli ».

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale si è riunito iersera in seduta pubblica sotto la presidenza del Sindaco Colonna.

Commemorato dal Sindaco con sentite parole il defunto Alessandro Noll, che già fece parte del Consiglio comunale e onorò l'arte italiana, fu approvato, su proposta del consigliere Berti, un voto di plauso al Governo e alla Camera per l'approvazione del progetto di legge per l'allacciamento delle stazioni di Termini e Trastevere. Il Sindaco si associò di buon grado alla proposta del consigliere Berti, lieto che un desiderio così legittimo della cittadinanza abbia finalmente avuto piena soddisfazione.

Il consigliere Jacovacci invitò il Sindaco a far pratiche presso il R. Governo per ottenere che il palazzo Farnese, il quale per la storia e per l'arte è fra i monumenti importanti della nostra città, resti proprietà dello Stato; e quando ciò non fosse possibile ottenere almeno che le opere d'arte che adornano le sale di quel palazzo, non siano completamente tolte all'ammirazione del pubblico.

Il Sindaco approvando le parole del consigliere Jacovacci promise farsene interprete.

Esaurite alcune pratiche di ordine secondario il Consiglio iniziò la discussione della proposta di esercizio provvisorio del bilancio pei mesi di gennaio e febbraio 1904. La proposta approvata, il Consiglio si riunì in seduta segreta.

Associazione artistica internazionale. — Nella sua riunione di iersera, l'Associazione ha, fra le altre pratiche, all'ordine del giorno, deliberato per acclamazione, di porre una lapide allo studio di Mariano Fortuny, a memoria del grande pittore spagnuolo, che fu uno dei soci fondatori dell'Associazione artistica internazionale.

Ha inoltre deliberato pure per acclamazione la proposta di offrire un banchetto in occasione della visita in Roma del Presidente della Repubblica francese, all'Ambasciatore Barrère, al direttore ed ai pensionati dell'Accademia di Francia ed al direttore della Scuola archeologica di Palazzo Farnese.

Ed infine deliberò di unirsi alla Società degli amici del Lussemburgo per svolgere una azione comune ed internazionale presso i varî Governi onde proteggere i diritti della proprietà artistica da estendersi anche dopo la morte dell'autore a beneficio dei suoi eredi.

Promozione meritata. — Nel foglio d'ordini del Ministero della Marina, pubblicato ieri, si legge che il sotto-capo timoniere, Archimede-Bonini, imbarcato sul R. sambuco *Antilope*, è stato inscritto primo nel quadro di avanzamento a scelta e promosso capo-timoniere, dal 1° gennaio 1904, per il coraggioso contegno dimostrato nel combattimento del 3 corrente mese, a Durbo, e per il modo eccezionalmente lodevole, tenuto conto del suo grado attuale, col quale seppe adempiere le istruzioni ricevute, quando, colpito a morte il suo comandante, il compianto tenente di vascello, Carlo Grabau, egli assunse temporaneamente il comando di quella nave e la condusse ad Aden.

Un' istituzione utile al commercio. — La Camera di commercio di Roma ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Ditte, Associazioni commerciali e dei privati sull'Ufficio istituito di recente dal Consorzio autonomo del Porto di Genova, d'accordo con l'Istituto idrografico della R. Marina, nella sua sede a Palazzo S. Giorgio. Da detto Ufficio, esclusa ogni sua responsabilità civile, essi potranno avere *gratuitamente* tutte quelle informazioni che valgono in qualche modo a facilitare le operazioni marittime, come per esempio: indicazione di rotte e distanze da percorrere nei varî viaggi e per qualsiasi destinazione, notizie sulle epoche più propizie per intraprendere spedizioni e sulle spese dei varî porti; cifre esatte della profondità di tutti i porti e passaggi; consigli circa i mezzi necessari per riparazioni, per provviste di carte, piani, libri, istrumenti necessari.

Per i miglioramenti dei viaggi ferroviarii. — L'Associazione Nazionale pel movimento dei forestieri ha incaricato una Commissione di studiare i miglioramenti introdotti nelle ferrovie straniere, onde ottenerne l'attuazione nelle ferrovie italiane.

La Commissione, presieduta dal senatore dott. Fabrizi e composta dei signori duca D'Andria di Napoli, comm. Johnson, direttore del Touring Club, comm. ing. Philypson di Firenze, cav. Sangiorgi, comm. Apolloni, Dreyfuss, Piano di Roma, conte Mazzarino di Palermo, terrà la sua prima riunione in Roma, martedì venturo.

Coloro che intendessero sottoporre alla Commissione proposte, notizie od osservazioni potranno indirizzarle in tempo utile alla sede centrale dell'Associazione pel movimento dei forestieri in Roma.

Marina militare. — La R. nave *A. Vespucci* giunse ieri l'altro a Funchal.

Nelle riviste. — *L'Illustrazione Italiana* nel numero 51 del 20 corr. contiene oltre uno sceltissimo testo in cui figurano scritti di G. Barzellotti, di R. Fucini, di R. Bracco ecc., numerose incisioni interessantissime come attualità e fra esse una pagina bellissima, opera di Eduardo Dalbono, che ricomincia ad arricchire l'*Illustrazione* dei suoi disegni.

Ecco il sommario delle incisioni:

La Vigilia di Natale nell'Alta Lombardia. — Il Natale a Napoli — La Grotta di Betlemme. — Alba cristiana. — La Novena. — Madre e bambino. — La Repubblica di Panama. — La nuova chiesa russa a Firenze. — I funerali di Apostol Margarit. — Il Mazzini dei Balcani. — Panorama di Sori. — La villa Moresco a Sori. — Ritratti di Re Pietro I di Serbia, di Jolanda e Mafalda di Savoia, dell'avv. G. B. Barinetti, nuovo sindaco di Milano, e del tenente di vascello Carlo Grabau, ucciso dai Migiurtinini sulla costa Somala. — Caricature.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BERNA, 21. — L'*Agenzia Telegrafica Svizzera* ha da Briga: S'incontrano gravi difficoltà nei lavori di traforo del Sempione dal lato settentrionale.

Le inondazioni hanno costretto a cessare i lavori da quattro settimane.

Se non si riuscisse a convogliare le acque nella galleria parallela e se nuove sorgenti scaturissero, ciò che sembra probabile,

data la disposizione dei giacimenti geologici, i lavori dovrebbero essere interrotti completamente dal lato settentrionale ed il traforo del Sempione non potrebbe essere terminato, al più presto, prima dell'agosto del 1904.

TOKIO, 21. — Il Governo giapponese non ha ancora fatto pervenire alcuna risposta alle proposte della Russia.

Sembra che esso voglia rivolgersi direttamente allo Czar nel rispondere alle proposte presentate dall'ammiraglio Alexieff, per trasportare così a Pietroburgo il centro dei negoziati.

SIRACUSA, 21. — La corazzata inglese *Illustrious* e quella tedesca *Moltke* sono partite.

COSTANTINOPOLI, 21. — Dal 13 al 18 dicembre, vi sono stati a Kerbela 393 decessi per colera.

PARIGI, 21. — *Senato.* — Si intraprende la discussione generale del bilancio.

Il ministro delle finanze, Rouvier, rispondendo ad alcune osservazioni fatte da Dubost, relatore generale della Commissione di finanza, dichiara che si potrà evitare qualsiasi prestito per consolidare il bilancio, se il Parlamento non proporrà nuovi aumenti di spese. La Francia entra ora in un periodo di prosperità, conserva il miglior credito e resta il più forte deposito dei capitali del mondo.

BRUXELLES, 22. — Sanguinose risse sono avvenute durante la scorsa notte ad Harren, villaggio situato al nord di Bruxelles. Contadini cattolici e liberali si scambiarono coltellate in un'osteria della località.

Parecchi rissanti rimasero gravemente feriti; uno di essi fu trasportato all'ospedale.

La gendarmeria sorveglia per impedire che le risse abbiano a rinnovarsi.

LONDRA, 22. — Il *Morning Post* ha da Washington: Si afferma che la Russia è disposta a riconoscere la supremazia del Giappone in Corea, ma che essa non vuole assumere altri impegni.

LONDRA, 22. — I giornali pubblicano un dispaccio da Pekino, il quale dice che il Ministro della Cina a Tokio avrebbe telegrafato che la guerra fra la Russia ed il Giappone è imminente.

LONDRA, 22. — I giornali affermano che le Compagnie d'assicurazione assicurano già le navi contro i rischi di guerra.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 21 dicembre 1903

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	758,30.
Umidità relativa a mezzodì	59.
Vento a mezzodì	E.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 14°,8.
	minimo 8°,1.
Pioggia in 24 ore	—

21 dicembre 1903.

In Europa: pressione massima di 773 sulla Russia meridionale minima di 759 al Sud Sardegna.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito ovunque fino a 7 mil. in Sicilia; temperatura diminuita; pioggiarelle sul versante Adriatico, Calabria e Sicilia.

Stamane: cielo sereno all'estremo Nord, alto e medio versante Tirrenico, nuvoloso altrove; pioggie sul versante Adriatico inferiore; venti deboli settentrionali sull' Italia superiore, intorno a levante altrove.

Barometro: minimo a 759 al Sud-Sardegna, massimo a 764 lungo la catena alpina.

Probabilità: venti deboli o moderati prevalentemente settentrionali; cielo alquanto nuvoloso sul versante Adriatico inferiore ed isole; quasi sereno altrove; nebbie sull'Italia superiore.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 21 dicembre 1903.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio...	sereno	legg. mosso	15 8	8 2
Genova..........	sereno	calmo	8 0	5 7
Massa Carrara....	sereno	calmo	10 8	3 7
Cuneo............	1/2 coperto	—	5 4	1 6
Torino...........	3/4 coperto	—	5 2	3 4
Alessandria.......	coperto	—	4 6	4 0
Novara...........	sereno	—	6 3	3 8
Domodossola......	sereno	—	5 0	0 5
Pavia............	nebbioso	—	6 3	4 1
Milano...........	3/4 coperto	—	5 0	4 4
Sondrio..........	sereno	—	6 3	1 4
Bergamo..........	1/4 coperto	—	7 1	1 3
Brescia..........	1/4 coperto	—	5 8	4 2
Cremona..........	nebbioso	—	7 0	3 8
Mantova..........	nebbioso	—	6 9	4 0
Verona...........	sereno	—	5 7	4 3
Belluno..........	nebbioso	—	6 2	1 2
Udine............	sereno	—	7 5	4 4
Treviso..........	sereno	—	5 1	4 1
Venezia..........	sereno	calmo	6 9	5 1
Padova...........	sereno	—	6 4	5 4
Rovigo...........	coperto	—	6 0	2 7
Piacenza.........	nebbioso	—	5 2	2 9
Parma............	coperto	—	5 2	1 8
Reggio Emilia....	coperto	—	5 5	3 1
Modena...........	coperto	—	5 4	3 1
Ferrara..........	nebbioso	—	5 7	3 7
Bologna..........	1/2 coperto	—	5 2	4 5
Ravenna..........	nebbioso	—	7 8	2 5
Forlì............	nebbioso	—	6 5	2 8
Pesaro...........	nebbioso	calmo	9 4	6 1
Ancona...........	nebbioso	calmo	13 0	7 4
Urbino...........	nebbioso	—	6 9	3 5
Macerata.........	nebbioso	—	9 7	6 1
Ascoli Piceno.....	3/4 coperto	—	11 0	5 8
Perugia..........	1/2 coperto	—	8 4	4 8
Camerino.........	nebbioso	—	10 5	6 0
Lucca............	sereno	—	8 7	6 1
Pisa.............	sereno	—	11 0	8 6
Livorno..........	sereno	calmo	9 2	7 6
Firenze..........	sereno	—	9 0	7 2
Arezzo...........	sereno	—	10 4	1 8
Siena............	sereno	—	9 9	6 9
Grosseto.........	1/4 coperto	—	—	—
Roma.............	sereno	—	12 3	10 5
Teramo...........	3/4 coperto	—	10 0	5 0
Chieti...........	piovoso	—	11 0	1 9
Aquila...........	coperto	—	6 3	2 4
Agnone...........	coperto	—	8 0	6 1
Foggia...........	coperto	—	12 8	2 8
Bari.............	coperto	legg. mosso	13 8	6 2
Lecce............	coperto	—	14 0	10 4
Caserta..........	1/4 coperto	—	13 4	8 1
Napoli...........	sereno	calmo	13 0	9 3
Benevento........	coperto	—	9 9	3 5
Avellino.........	3/4 coperto	—	11 0	8 0
Caggiano.........	1/4 coperto	—	8 1	4 4
Potenza..........	nebbioso	—	8 5	1 7
Cosenza..........	3/4 coperto	—	12 0	5 0
Tiriolo..........	1/2 coperto	—	8 7	4 1
Reggio Calabria...	coperto	calmo	15 8	11 0
Trapani..........	coperto	calmo	16 6	13 8
Palermo..........	coperto	calmo	19 4	8 5
Porto Empedocle..	1/4 coperto	legg. mosso	18 0	12 0
Caltanissetta.....	nebbioso	—	12 2	4 0
Messina..........	coperto	calmo	15 2	11 8
Catania..........	coperto	mosso	14 7	9 0
Siracusa.........	3/4 coperto	legg. mosso	15 1	6 4
Cagliari.........	coperto	mosso	15 0	6 5
Sassari..........	coperto	—	14 0	9 7

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*